

Documento di consultazione 04/2015

PROPOSTA DI MODIFICA DELLE TEMPISTICHE DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO SUL MERCATO DEL GAS

1. Introduzione

Facendo seguito al DCO n. 01/2015, con cui il GME illustrava una prima proposta di modifica delle regole di *settlement* sul mercato del gas (MGAS), con la presente consultazione si intende sottoporre agli operatori una versione aggiornata della proposta già descritta con il predetto DCO, al fine di armonizzare il ciclo di fatturazione e pagamento del MGAS con le tempistiche e le modalità previste per il Mercato Elettrico (ME) e la PCE nell'ambito del DCO n. 07/2014.

In particolare, la proposta di seguito illustrata, introducendo una tempistica di pagamento su base settimanale sul mercato del gas naturale, nel seguito W+1, consentirebbe un ulteriore passo avanti nel processo di armonizzazione della normativa tra i diversi Regolamenti/Discipline, almeno con riferimento a quegli ambiti le cui disposizioni possono applicarsi in maniera trasversale ai diversi mercati del GME.

In aggiunta, con la presente proposta si intende andare incontro alle esigenze, manifestate dagli operatori in risposta al DCO 422/2015/R/gas, di favorire il nuovo sistema di Bilanciamento anche attraverso la riduzione dello "stress finanziario" legato alle garanzie che l'utente è tenuto a presentare al GME, adottando misure quali la riduzione dei tempi di pagamento.

Infatti, si ricorda che l'implementazione di un ciclo di *settlement* ridotto rispetto alle tempistiche attuali, comporterebbe un significativo beneficio per gli operatori in termini di minori oneri complessivi connessi alla partecipazione al mercato, riducendo l'esposizione di ciascuno di essi nei confronti del GME in termini di garanzie.

Per completezza informativa, si evidenzia che le considerazioni sviluppate nel presente documento si riferiscono al sistema di garanzia attualmente vigente ma rimangono valide, con gli opportuni adattamenti, anche in presenza del futuro sistema di garanzie integrato di cui al DCO 05/2014.

I soggetti interessati sono invitati a formulare le proprie osservazioni con riferimento alle modalità operative descritte nel documento.

Tali osservazioni dovranno pervenire, per iscritto, al GME – Relazioni Istituzionali e Comunicazione, entro e non oltre venerdì 11 dicembre 2015, termine di chiusura della presente consultazione, con una delle seguenti modalità:

e-mail: info@mercatoelettrico.org

fax: 06.8012-4524

posta: Gestore dei mercati energetici S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 122-124

00197 - Roma

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

2. Proposta di soluzione a regime per l'armonizzazione delle tempistiche di fatturazione e pagamento

La proposta individuata consiste nella riduzione della tempistica di regolazione dei pagamenti adottata dal GME nell'ambito del mercato del giorno prima (MGP-GAS), del mercato infragiornaliero (MI-GAS) e del mercato a termine del gas (MT-GAS), che passerebbe dall'attuale cadenza mensile (M+1) ad un *settlement* con cadenza settimanale (W+1).

L'adozione di una tempistica di *settlement* su base settimanale avverrà in ogni caso lasciando invariate le tempistiche di fatturazione e pagamento ad oggi previste per la gestione dei flussi finanziari connessi agli sbilanciamenti imputati al GME a seguito della registrazione al PSV (Punto di Scambio Virtuale) dei saldi netti degli operatori derivanti da inadempimenti dei medesimi. Infatti, la fatturazione e i relativi pagamenti di tali partite economiche, attribuite all'operatore inadempiente, continueranno ad essere gestite secondo le tempistiche all'uopo individuate nella DTF rev.1 MGAS 10, ovvero in M+3¹. Inoltre, non verranno ricondotti ad una gestione settimanale la determinazione dei corrispettivi e dei contributi, nonché delle eventuali penali applicabili agli operatori inadempienti la cui tempistica di fatturazione e pagamento resterà, quindi, quella attuale, ovvero il mese di calendario.

Analogamente a quanto descritto nel DCO n. 7/2014, l'adozione di tale proposta determina un sistema di garanzie più efficiente, in quanto le risorse finanziarie prestate dagli operatori a garanzia delle transazioni dagli stessi effettuate sul mercato, verranno immobilizzate per un arco temporale minore rispetto all'attuale tempistica, riducendo considerevolmente la durata dell'esposizione al rischio in capo al GME in qualità di controparte centrale.

Il modello di *settlement* ipotizzato dal GME per il mercato del gas si basa sui seguenti principi:

- a) il calcolo del saldo delle partite da regolare viene effettuato e comunicato con cadenza settimanale;
- b) il *settlement* dei pagamenti relativi alle posizioni nette a debito e a credito detenute nei confronti del GME avviene conseguentemente con cadenza settimanale, a seguito della disponibilità del relativo saldo a regolare;
- c) il regolamento dei pagamenti relativi alle posizioni nette a debito nei confronti del GME avviene tramite lo strumento SEPA² Direct Debit Business to Business (nel seguito: SDD B2B),

¹ Ciò almeno fino al go live del nuovo Sistema di Bilanciamento previsto ai sensi della Delibera 07 ottobre 2015 - 470/2015/R/gas.

² Acronimo per Single Euro Payments Area.

mentre il regolamento dei pagamenti relativi alle posizioni nette a credito viene effettuato dal GME tramite il SEPA Credit Transfer Urgente o con *Priority* regolato con valuta di pari data;

- d) in continuità con quanto attualmente avviene, il GME liquida i soggetti propri creditori netti solo dopo aver definitivamente incassato quanto dovuto dai soggetti debitori netti;
- e) il deposito infruttifero in contanti, risulterà per gli operatori della Pubblica Amministrazione (PA), l'unica forma di garanzia consentita per operare sul mercato del gas. Gli operatori non PA potranno continuare a presentare garanzie finanziarie sia nella forma di deposito infruttifero in contanti sia tramite fideiussione bancaria a prima richiesta;
- f) la fatturazione delle posizioni regolate avviene con cadenza mensile posticipata.

In merito alla lettera a) il disegno prevede che alla fine di una settimana solare (W), che va dal lunedì (T-6) alla domenica (T), venga determinato nel *batch* notturno (tra domenica e lunedì) il saldo netto delle partite in consegna da T-6 a T (Cfr. Figura 1).

In tal modo il mattino successivo (lunedì) l'operatore di mercato acquirente netto può immediatamente avere riscontro dal GME del saldo da regolare, rendendo così disponibile sul proprio conto corrente nei tempi opportuni la liquidità necessaria ai fini dell'addebito.

L'attuale attività di messa a disposizione delle comunicazioni di fatture pro-forma inerenti le posizioni oggetto di regolazione nei confronti degli operatori durante l'*iter* di fatturazione sarà rimodulata per renderla compatibile con le nuove tempistiche ipotizzate. Di conseguenza, eventuali contestazioni relative alle operazioni di *settlement* andranno veicolate sulla base delle evidenze dei saldi settimanali delle transazioni, entro un arco di tempo prestabilito e comunque nell'ambito della stessa giornata di predisposizione dell'addebito, mentre le contestazioni delle operazioni di fatturazione avranno luogo a valle dell'ultimazione del processo di fatturazione mensile, di cui alla lettera f).

In ipotesi che il W+1 su MGAS sia avviato antecedentemente al W+1 su ME, che quindi manterrebbe tempistiche di *settlement* mensili, coesisteranno – almeno in una prima fase – due diverse calendarizzazioni di pagamento in corrispondenza delle quali verrebbero determinati due distinti saldi, uno per MGAS e uno per ME. In una seconda fase, nella sola settimana in cui ricadrà sia il *settlement* di ME (mensile) sia il *settlement* di MGAS (settimanale) si farà convergere in un unico momento il *settlement* dei due saldi a regolare al fine di far beneficiare della compensazione chi opera sia su ME che su MGAS. Nella fase a regime, a seguito dell'entrata in esercizio del pagamento settimanale anche su ME, gli operatori che presentano posizioni su ME e MGAS beneficeranno sistematicamente della compensazione attraverso la determinazione di un unico saldo settimanale.

In relazione alle lettere b) e c) viene previsto, esclusivamente nel caso di pagamento dell'operatore debitore netto nei confronti del GME, l'utilizzo dello strumento di pagamento individuato dall'Unione

Europea, il SDD B2B³, che consente di disporre all'interno dei Paesi SEPA⁴ incassi sulla base di un accordo preventivo (c.d. mandato⁵) tra debitore e creditore. Si rende quindi necessario che tale servizio venga fornito da parte della banca del debitore⁶.

Il SDD B2B consiste sostanzialmente in un'autorizzazione (c.d. mandato) rilasciata dal debitore nei confronti del creditore a prelevare i fondi, per il tramite della propria banca (i.e. banca del creditore), direttamente dal conto del proprio debitore.

Relativamente all'attivazione di tale strumento di pagamento, il GME, in qualità di soggetto creditore, dovrà:

1. raccogliere e conservare i mandati sottoscritti e presentati da tutti gli operatori di mercato, aderenti al MGAS;
2. effettuare una prova di trasmissione del canale SDD B2B nei confronti delle banche individuate dagli operatori nel mandato in modo da non incontrare alcun impedimento in occasione della prima scadenza di pagamento col *settlement* settimanale.

A livello operativo il GME ipotizza di testare tale canale preventivamente rispetto al *go live* della nuova modalità di *settlement* proposta, tramite la trasmissione di un primo addebito simbolico di 1€, contenente anche i dati del mandato, nei confronti delle banche individuate nella documentazione di cui al punto 1.

Una volta verificato il buon esito di tale addebito con le banche di tutti gli operatori che risultano già ammessi ad operare sul mercato del gas:

- il canale si riterrà aperto;
- l'importo utilizzato ai fini del test verrà restituito da parte del GME agli operatori tramite SEPA Credit Transfer Urgente.

In particolare, tale tipologia di attivazione consente, tra l'altro, di riscontrare positivamente l'esistenza del mandato da parte delle banche coinvolte, per effetto del quale per i successivi flussi di addebito dovranno essere gestite solo le casistiche legate ad eventuali insoluti o revoche.

Una peculiarità del *direct debit* tramite SEPA è relativa al fatto che il prelievo viene effettuato dalla banca (istituto tesoriere del GME) sul conto corrente individuato dal soggetto debitore (l'operatore di mercato del GME) nella giornata disposta dall'operatore richiedente (GME) con la clausola "salvo buon fine". In particolare, il buon esito dell'operazione viene assicurato dalla banca una volta decorsi due giorni lavorativi dalla data di addebito, perfezionandosi, pertanto, solo in tale momento l'accredito dell'importo sul conto

³ Strumento già adottato in Europa su analoghi mercati.

⁴ Che comprendono, oltre ai Paesi appartenenti all'Unione Europea, anche la Svizzera, l'Islanda, la Norvegia, il Principato di Monaco ed il Lichtenstein (a condizione che le transazioni avvengano in euro).

⁵ Il mandato decade automaticamente dopo 36 mesi dalla data dell'ultimo incasso effettuato tramite SDD B2B.

⁶ L'attivazione dello strumento SDD B2B, a differenza del SEPA Direct Debit Core destinato ai *consumers*, non è, infatti, obbligatoria per le banche, sebbene alla data del 16 ottobre 2015 3.355 istituti bancari, di cui 556 italiani, risultano aver attivato l'SDD B2B (fonte dato: <http://www.europeanpaymentscouncil.eu/>).

Per gli eventuali costi del servizio SDD B2B, ciascun operatore dovrà effettuare le opportune verifiche con il proprio istituto bancario.

corrente del GME. Ne deriva che il GME non procederà alla svincolo delle garanzie fino a quando il rischio di insolvenza non possa ritenersi scongiurato senza alcuna eccezione (Cfr. Figura 2), ricorrendo agli attuali strumenti per la gestione dell'inadempimento, qualora l'addebito disposto dal GME tramite l'SDD B2B non vada a buon fine.

Nel caso di operatore acquirente PA, il GME soddisferà invece i propri crediti utilizzando fino a capienza il deposito infruttifero in contanti prestato dallo stesso operatore ai fini della presentazione di offerte sul mercato.

Viceversa, il regolamento dei pagamenti degli operatori di mercato creditori netti verrà effettuato dal GME tramite il SEPA Credit Transfer Urgente o con *Priority*, entrambi strumenti che consentono di regolare nella medesima giornata di esecuzione dell'ordine di pagamento (assimilabile all'attuale "bonifico urgente").

In merito alla lettera d), il modello di *settlement* ipotizzato, in continuità con quanto attualmente avviene, prevede che il GME debba incassare preventivamente dai soggetti propri debitori, in modo da essere sempre nelle condizioni di consentire il regolamento dei soggetti creditori.

Al fine di scongiurare ulteriori disallineamenti nelle tempistiche di regolazione, si prevede di far ricadere nell'ambito della medesima settimana solare (W+1) sia gli addebiti effettuati dal GME agli operatori acquirenti netti sia gli accrediti effettuati dal GME agli operatori venditori netti⁷.

Si prevede, quindi, di disporre le operazioni bancarie di addebito non appena i sistemi informatici di supporto elaborano e rendono disponibile il saldo ovvero entro la giornata di lunedì di W+1. In tale modo il giorno successivo (martedì) avrà luogo l'effettivo prelievo dal conto corrente su cui si ha l'autorizzazione all'addebito (Cfr. Figura 1). Tuttavia, come argomentato precedentemente in merito ai punti b) e c), tale pagamento sarà ritenuto consolidato sui canali bancari il venerdì mattina. Il GME, pertanto, solo a questo punto svincherà le corrispondenti garanzie (Cfr. Figura 2) e procederà al pagamento degli operatori creditori.

Al fine di mantenere costante il principio secondo cui ogni martedì avvengono i pagamenti a debito da parte degli operatori e ogni venerdì i pagamenti degli operatori a credito eseguiti da parte del GME, sarà previsto che – in caso di presenza di giornate festive nella settimana di *settlement* W+1 – il ciclo di regolamento sia posticipato di una settimana rispetto alle tempistiche standard (Cfr. Figura 3 e Figura 4).

Relativamente al punto e), tenuto conto delle disposizioni contenute nella Legge n. 244/2007 in materia di fatturazione elettronica, al fine di conciliare le predette disposizioni con la proposta di ridurre la tempistica di *settlement* sul MGAS, senza che ciò precluda la partecipazione al mercato del gas degli operatori appartenenti alle amministrazioni pubbliche (operatori PA), sarà ammessa per questi ultimi esclusivamente

⁷ Nel caso in cui i pagamenti a debito e a credito fossero intervallati dal sabato e dalla domenica o dalle ulteriori festività previste in calendario, l'operatore venditore netto sarebbe impattato dallo svantaggio di dover attendere due giorni non lavorativi (ovvero il giorno/i giorni delle ulteriori festività) prima di entrare nella disponibilità della liquidità derivante dall'importo netto in vendita e di conseguenza perderebbe i corrispondenti giorni valuta sull'importo del credito che vanta.

la presentazione di garanzie nella forma di deposito infruttifero in contante da versare sul conto corrente bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere.

In merito alla lettera f) si prevede che tutte le operazioni effettuate sul mercato del gas e regolate finanziariamente in un medesimo mese solare, verranno fatturate con cadenza mensile tramite l'emissione da parte dell'operatore (e del GME per le proprie transazioni attive) di una o più fatture differite riportanti la data dell'ultimo giorno lavorativo del mese, ai sensi dell'articolo 21, comma 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Qualora la controparte acquirente sia un operatore PA, la fatturazione seguirà la medesima periodicità nel rispetto delle previsioni di cui alla Legge n. 244/2007 e relative disposizioni attuative.

In tal modo, il giorno di fatturazione sarà successivo⁸ alle operazioni di incasso e pagamento delle partite creditorie e debitorie regolate nel medesimo mese. Il *settlement* finanziario, pertanto, non sarà più conseguente all'emissione/ricezione delle fatture, ma avverrà unicamente sulla base di una comunicazione⁹ trasmessa dal GME con cadenza settimanale.

Al fine di consentire che l'emissione di ciascuna fattura mensile sia espressione di intere settimane in relazione alle quali si è perfezionato il ciclo di regolamento dei saldi netti, a debito o a credito, in modo tale che i saldi fatturati siano sempre quelli regolati nel mese di riferimento della fattura, saranno calendarizzate opportune tempistiche di *settlement* (Cfr. Figura 3). In particolare, qualora il ciclo finanziario degli incassi/pagamenti dovesse avvenire in una settimana a cavallo tra un mese e il successivo, sarà previsto che il *settlement* venga posticipato di una settimana rispetto alle tempistiche standard¹⁰.


Lo schema di seguito riportato ha l'obiettivo di schematizzare l'applicazione dei principi sopra esposti:

⁸ L'unico caso in cui il giorno di fatturazione non è successivo ma coincidente con il giorno di incasso/pagamento (venerdì) si verifica quando quest'ultimo corrisponde all'ultimo giorno lavorativo del mese.

⁹ Essa conterrà i dettagli delle transazioni oggetto di settlement, analogamente a quanto ora avviene con il saldo da regolare.

¹⁰ Tale casistica si presenta nei casi in cui l'ultimo giorno del mese è un martedì, mercoledì o giovedì feriale. Per cui, nel caso in cui l'ultimo giorno del mese è un lunedì o venerdì feriale oppure un sabato o domenica, il *settlement* seguirebbe le tempistiche standard.


Figura 1 Timing del Settlement settimanale



Al fine di comprendere l'impegno della garanzia da prestare a fronte dell'operatività su strumenti che vengono regolati settimanalmente, si riporta di seguito un grafico esemplificativo.

Si ipotizza lo scenario più gravoso in termini di immobilizzazione della garanzia prestata, ossia di negoziare su MGAS la domenica della settimana W-1 una posizione che andrà in consegna il lunedì della settimana W¹¹. Considerando, invece, lo scenario più favorevole, ossia negoziando il sabato della settimana W la medesima posizione in consegna la domenica, la garanzia dell'operatore resterebbe immobilizzata presso il GME per soli 6 giorni.

Figura 2 Timing della garanzia da prestare col Settlement settimanale




Si presenta di seguito una schematizzazione delle circostanze che conducono ad una diversa calendarizzazione¹² delle tempistiche di *settlement*, rispetto allo standard che prevede che "ogni martedì avvengono i pagamenti a debito da parte degli operatori e ogni venerdì quelli a credito da parte del GME".

¹¹ L'arco temporale massimo di 12 giorni è relativamente limitato se comparato a quello attuale nel quale la garanzia deve essere prestata e mantenuta al minimo per circa 20 giorni e al massimo per circa 50 giorni.

¹² Con cadenza annuale il GME pubblicherà sul proprio sito internet il calendario di settlement.


Figura 3 Modifiche straordinarie al timing del Settlement settimanale

2 DIVERSE CASISTICHE CHE COMPORTANO MODIFICHE AL TIMING DI SETTLEMENT (martedì incassi e venerdì pagamenti)



Nei casi occorrono quindi le condizioni 1. l'ultimo giorno del mese è un martedì, mercoledì o giovedì feriale e 2. nel corso della settimana ricade una o più giornate festive sarà previsto lo shift del ciclo di pagamento alla settimana successiva secondo quanto graficamente rappresentato di seguito:

Figura 4 Timing nel calcolo del saldo settimanale in caso di shift



L'evento di shift da una settimana alla successiva potrà ripetersi n volte quanto n è il numero di settimane consecutive in cui si verifica almeno uno degli eventi 1. e 2. Qualsiasi shift adottato inciderà ovviamente sulle tempistiche di impegno della garanzia esemplificate sopra (Cfr. Figura 2).